

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

Spedizione	5/1/05
Prot. N.	155
Data	

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 29/12/95

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani interni

L'anno millenovecento novantacinque e questo giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 20.20 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 27/12/95, n. 15812, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. dr. Vincenzo Scotto di Cesare

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e assenti, sebbene invitati, n. 3

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Scotto di Cesare Vincenzo	P		12	Scamardella Antonio	P	
2	Scotto di Carlo Domenico	P		13	Pugliese Vincenzo	P	
3	Mancino Pasquale		A	14	Scotto d'Aniello Biagio	P	
4	Capuano Sergio Emilio	P		15	Iorio Antonio	P	
5	Schiano di Scioarro Mario	P		16	Aquilone Michele	P	
6	Pugliese Ernesto	P		17	Scotto di Santolo Salvatore	P	
7	Di Fraia Luigi	P		18	Colandrea Giuseppe Valentino Paolo Maria	P	
8	Lubrano Lavadera Aniello		A	19	Marrapese Pasquale	P	
9	Mancino Nunzio	P		20	Anzalone Pio Antonio	P	
10	Parascandola Salvatore	P		21	Scalera Scaligero Aldo	P	
11	Schiano Moriello Michele	P					

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale Sig. dr. Antonino Donato

incaricato della redazione del verbale.

Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

In continuazione di seduta si passa a trattare l'argomento di cui al punto 1 dell'ord.

Il consigliere Iorio fa rilevare che il regolamento, pur portato più volte all'attenzione del Consiglio come da una nota di riscontro alla Prefettura, finora non è stato approvato per mancanza di una maggioranza e

Il Consiglio Comunale

Visto il capo III° del D.Leg.vo 15/11/1993, N.507, come modificato con l'art. 39 della L. 22/2/1993 N.146, con il quale è stata riformata la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto l'art. 68 del citato D.Leg.vo 507/1993 che dispone che per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento e tenuto conto del disposto dell'art.79, comma 2° che prevede in sede di applicazione della nuova normativa le modificazioni al regolamento di applicazione della tassa siano approvate entro il 30/6/1994;

Considerato, inoltre che dette modificazioni sono applicabili in parte immediatamente in parte dal 1/1/1995 come specificato dal citato art. 79 e che la deliberazione di modificazione della classificazione dei locali ed aree tassabili e delle tariffe derivanti dai nuovi criteri di commisurazione dovrà essere adottata entro il 31/10/1995, con effetto dall'1/1/1996

Visto lo schema di regolamento comunale allegato alla proposta;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90 N.142;

Sentito il Sindaco che dà lettura dei vari articoli del Regolamento di cui all'oggetto;

Effettuata la votazione palese per singoli articoli, col risultato appresso indicato:

Art.1 - approvato a maggioranza;

Art.2 - approvato a maggioranza, previa non approvazione emendamento proposto consigliere Iorio di eliminazione del 3° capoverso sino a 500 mt.

Art.3 - approvato a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri Marrapese, Scotto di Santolo, Scotto di Carlo e Scalera.

Alle ore 23.00 si allontanano i consiglieri Iorio, Pugliese Ernesto Mancino Lunzio, Scotto di Carlo e Scalera.

I presenti sono 14.

Art.4 - approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone.

Rientra il consigliere Scalera. I presenti sono 15

Art.5- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola e Anzalone;

Art.6 - approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola e Anzalone;

Art.7 - approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola e Anzalone;

Alle ore 23.25 si allontana il Consigliere Scalera. I presenti sono 14

Art.8 - approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.9 - approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.10- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.11- Il Consigliere Capuano propone un emendamento alla lettera c) che è approvato con voti favorevoli 12, contrari 2. l'articolo, così come emendato è approvato a maggioranza.

Art.12- approvato a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.13- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.14- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.15- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.17- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.18- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.19- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.20- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Art.21- approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Colandrea, Marrapese, Aquilone, Parascandola, Anzalone;

Effettuata, di seguito, la votazione del regolamento nel suo complesso, col seguente esito:

Presenti 14 consiglieri: voti favorevoli 8, espressi per alzata di mano, astenuti 6 (Parascandola, Marrapese, Colandrea, Scotto di Santolo, Aquilone, Anzalone);

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni allegato alla presente ad integrazione e sostanza nei suoi 21 articoli.

Disporre, ad intervenuta esecutività del regolamento, la trasmissione dello stesso alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze a norma dell'art. 68, comma 5, del D.leg.vo 15/11/93 N.507;

Alle ore 00.30, prima di passare alla trattazione dell'argomento di cui al punto 2 dell'odg. si allontanano dall'aula i Consiglieri Marrapese, Anzalone, Parascandola, Aquilone, Scotto di Santolo, Colandrea e Pugliese, Vincenzo. Il Sindaco, constatata la mancanza del numero legale, per risultare presenti N.7 consiglieri, scioglie la seduta.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to. dr. Vincenzo Scotto di Cesare



IL SEGRETARIO

dr. Antonino Donato

Visto per l'attestazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55, comma 5, della legge 8.6.90 n°142

IL RAGIONIERE

f.to.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **5 GEN. 1996**

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al **20 GEN. 1996**

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 Legge n° 530/1947 e dell'Art. 59 Legge n° 62/1953.

Dal Municipio, li **5 GEN. 1996**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il

..... giorno festivo/di mercato e contro di essa

sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo.

Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 60 - 2° comma - Legge n° 62/1953.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E S E C U T I V A

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sua stessa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ☐ Decorsi 20 giorni dalla riunione da parte del CO.RE.CO.:
- ☐ dell'atto
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di quadro richiesti

- ☐ Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- ☐ Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE

N. 202350

La Sezione Provinciale

seduta del 22.1.96 n. 07

decisione n. ...

Il Municipio di Poggioreale, nella
sua seduta del 22.1.96 n. 07
ha approvato i provvedimenti
di cui all'art. 1 della deliberazione
del CO.RE.CO. n. ... del ...
per la riscossione locale delle
contribuzioni di cui all'art. 1 della
legge n. ... del ...

Il Municipio di Poggioreale, nella
sua seduta del 22.1.96 n. 07
ha approvato i provvedimenti
di cui all'art. 1 della deliberazione
del CO.RE.CO. n. ... del ...
per la riscossione locale delle
contribuzioni di cui all'art. 1 della
legge n. ... del ...

7823 /

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
7823
28 GIU. 1954
UFFICIO

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI
CONSIGLIO COMUNALE

N° DEL
APPROVATA / RINVIATA



OGGETTO: Esame ed approvazione, referendum comunale per
l'attribuzione della terra per lo stabilimento
dei rifugi urbani.



N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Scotto di Cesare Vincenzo			12	Scamardella Antonio		
2	Scotto di Carlo Domenico			13	Pugliese Vincenzo		
3	Mancino Pasquale			14	Scotto d'Aniello Biagio		
4	Capuano Sergio Emilio			15	Iorio Antonio		1
5	Schiano di Scioarro Mario			16	Aquilone Michele		
6	Pugliese Ernesto			17	Scotto di Santolo Salvatore		
7	Di Fraia Luigi			18	Colandrea Giuseppe Valentino Paolo Maria		
8	Lubrano Lavadera Aniello			19	Marrapese Pasquale		
9	Mancino Nunzio			20	Anzalone Pio Antonio		
10	Parascandola Salvatore			21	Scalera Scaligero Aldo		
11	Schiano Moriello Michele						

TRASMESSA ALL'UFFICIO _____

PER RICEVUTA IL RESPONSABILE

TRASMESSA ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA il _____

PER RICEVUTA IL RAGIONIERE

PROPONENTE

ASS. FRIBUTI

T E S T O

Visto il capo IV del D.leg.vo 15/11/1993, n. 507, come modificato con l'art. 39 della L. 22/2/1993, n. 146, con il quale è stata riformata la disciplina delle Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 68 del citato D.leg. 507/1993 di disporre che per l'applicazione delle Tasse i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti e tenuto conto del disposto dell'art. 79, comma 2° di percoli in sede di applicazione della nuova normativa la modificazione al regolamento di applicazione delle Tasse sono approvate entro il 30/06/1994;

Considerato, inoltre, che dette modificazioni sono applicabili in parte immediatamente, in parte dal 1/1/95 come specificato dal citato art. 79 e di conseguenza di modificazione delle classificazioni dei locali ed aree tassabili e delle tariffe derivanti dai nuovi criteri di conversione siano esse adottate entro il 31/10/1995, con effetto dall'1/1/1996;

Visto lo schema di regolamento comunale allegato alla presente proposta

X Proprio
l'approvazione dello stesso nei suoi 10 articoli

11 21/06/1994

IL PROPONENTE
Giuseppe Vignani

ALLEGATI: Schema di regolamento.

P A R E R I
(AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 8/6/1990, N° 142)
TECNICO (AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90)

Favorevole

Lì 28/06/94

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C O N T A B I L E (AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90)

Favorevole

Lì

16/6/95

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonino DORATO)

SEGRETARIO COMUNALE - LEGITTIMITÀ (ART. 53 L. 142/90)

*Vista la proposta - LRS - per l'assunzione
di personale nella sede dell'adempimento dei*

per l'assunzione ex art. 53 L. 142/90

In conferma per favorevole
16/6/95
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonino DORATO)

Lì

28/06/94

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 8/6/1990 N° 142, *con*
emergendo un'ipotesi di spesa
(COPERTURA FINANZIARIA)

Lì

16/6/95

IL RAGIONIERE

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI



SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa.....	Pag.1
Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	Pag.1
Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni.....	Pag.2
Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	Pag.3
Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	Pag.3-4

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6 Pararetri.....	Pag.5
Art.7 Locali ed aree tassabili.....	Pag.5
Art.8 Locali ed aree non tassabili.....	Pag.5
Art.9 Computo delle superfici.....	Pag.6
Art.10 Tariffe per particolari condizioni di uso.....	Pag.7
Art.11 Agevolazioni e riduzioni.....	Pag.7
Art.12 Classificazione dei locali ed aree.....	Pag.8
Art.13 Tassa giornaliera.....	Pag.8

TITOLO III

Art. 14 Denunce.....	Pag.10
Art. 15 Accertamento e controllo.....	Pag.10
Art. 16 Riscossione.....	Pag.11
Art. 17 Rimborso.....	Pag.11
Art. 18 Sanzioni.....	Pag.12
Art. 19 Contenzioso.....	Pag.12

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Rinvio.....	Pag.13
Art. 21 Efficacia.....	Pag.13

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 N.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 1/1/1994 è istituita nel Comune di Monte di Proci-
pa tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è discipli-
nata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 300 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 300 metri e fino a 400 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 400 metri e fino a 500 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, e determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 5 alloggi;
- del 5% per i condomini da 5 a 9 alloggi;
- del 2% per i condomini da 10 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tas-

sa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dello anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.



TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (carere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate ed interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (riresse, autoriresse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per

le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al M. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. N.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Sono assimilate alle aree scoperte, di cui ai commi precedenti, tutte le superfici coperte che non possono essere considerati locali, intendendosi per locale qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni occupate dai titolari di pensioni sociali e di pensioni minime il cui reddito complessivo familiare annuo non superi S. 10.000.000 indicizzato annualmente. E che non siano proprietari di altro immobile al di fuori dell'abitazione oggetto del presente articolo.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dello articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

Gli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per ciechi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; base pubbliche; distributori di carburante, benzine.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse ed ogni attività con notevole superficie espositiva.
- 2) Carpeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private e dipendenze
- 2) Attività ricettivo alberghiera
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali (uffici) diverse da quelle relative alle precedenti categorie
- 2) Circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
- 3) Attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizio di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Monte di Procida la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE- ACCERTAMENTO -RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio, successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15

Accertamento e controllo

In caso di omissa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

-rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato allo

accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

-utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
-richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3

Art. 16

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di oneroso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio e il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio e il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 N. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 N. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania Sezione staccata di Napoli.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

R I N V I O

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni le disposizioni di cui al capo III del D.Legislativo 15/11/1993, N.507 e successive modificazioni e le disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi.

Art. 21

5

EFFICACIA

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Il Segretario Generale

(*cr.* Antonino Donato)

Il Sindaco

(*cr.* Vincenzo Scotti di Cesare)